

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE ISCRITTI – DITTE INDIVIDUALI

Articolo 126 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 300.000,00 allo scopo di favorire l'ingresso nell'attività di agente di commercio o consulente finanziario anche attraverso l'aggiornamento professionale la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale inerente l'attività di agenzia per gli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 70% delle spese sostenute e comunque non oltre Euro 1.500,00 annue per iscritto, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

I corsi di formazione professionale, aventi ad oggetto uno o più argomenti di cui al successivo art. 130, devono essere erogati dai soggetti di cui all'art. 132 e devono ottenere il preventivo riconoscimento da parte della Fondazione.

Articolo 127 - Requisiti

Il contributo è riservato agli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva al 31/12/2024 di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2023-2024) coperta esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 128 - Fruizione del contributo

Il contributo è erogato per la partecipazione:

1. ad uno o più corsi aventi ad oggetto uno o più argomenti di cui all'articolo 130;
2. per l'iscrizione all'Università secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 133;
3. per l'iscrizione a scuole di secondo grado come disciplinato all'articolo 134.

Articolo 129 - Attestato di fine Corso

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un attestato di frequenza.

Il contributo è riconosciuto a condizione che l'iscritto abbia frequentato almeno il 75% del monte ore.

Articolo 130 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento Professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati ed ottenere il preventivo riconoscimento da parte della Fondazione:

- Comunicazione ed empowerment personale;
- Marketing e tecniche di vendita;
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia;
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
- Applicazioni informatiche e web-marketing;
- Formazione linguistica

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 8.

Il riconoscimento del corso deve essere ottenuto mediante l'invio di una specifica richiesta all'indirizzo pec **protocollo@pec.enasarco.it**. La richiesta, da parte dell'ente formatore, deve contenere l'indicazione delle caratteristiche del corso, le materie inserite nel programma di formazione, il contributo richiesto a ciascun partecipante.

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

La Fondazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale gli avvisi relativi allo svolgimento dei corsi che hanno ottenuto il riconoscimento.

Articolo 131 - Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 70% della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.500,00 annuo per partecipante.

Articolo 132 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l'ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;

- b. Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
- c. Certificazione per la formazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dall'Unione Europea per specifici corsi del soggetto erogante
- d. Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

La Fondazione accredita, anche previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, i soggetti eroganti la formazione di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

1. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o assenza di procedimenti per la relativa dichiarazione;
2. attestazione di rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali previsti dalla legislazione nazionale;
3. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
4. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17, e successive modificazioni).
5. Docenti incaricati in possesso almeno dei seguenti requisiti:
 - i. laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza o affini;
 - ii. incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica, privata o di una associazione inerente alla formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte mediante produzione della dichiarazione di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR).

I corsi di formazione nelle materie di cui all'art.130 possono essere altresì organizzati da associazioni di categoria a condizione che la formazione stessa sia erogata dai soggetti accreditati di cui ai precedenti commi ed il corso abbia ottenuto il preventivo riconoscimento da parte della Fondazione, come previsto dal precedente art. 130.

Articolo 133 - Rimborso tasse universitarie

Il contributo annuo di cui all'articolo 126, può essere erogato anche come rimborso per le tasse di corsi universitari, corsi di perfezionamento universitario e corsi di specializzazione universitaria, qualora si tratti di un corso di laurea con piano di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario, riconducibile alle materie di cui all'art. 130.

Il rimborso delle tasse dei corsi universitari è erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento degli esami relativi all'anno accademico 2025/2026, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda.

Il rimborso delle tasse per i corsi di perfezionamento universitario o specializzazione verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse nonché della presentazione dell'attestato di frequenza o del superamento del corso.

Il contributo può essere erogato anche in caso di iscrizione alle Università telematiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 134 - Rimborso tasse scolastiche

Il contributo annuo di cui all'articolo 126 può essere erogato anche come rimborso per le tasse scolastiche per l'iscrizione a scuole di secondo grado, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento dell'anno scolastico 2025/2026, qualora si tratti di un corso di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario.

Articolo 135 - Domande

Le domande per l'erogazione del contributo spese formazione iscritti ditte individuali sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Articolo 136 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La prenotazione del contributo e l'accreditamento dell'ente erogatore deve essere effettuata prima dell'inizio del corso o dell'iscrizione all'Università o alle scuole di secondo grado.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso (universitario, scolastico, di perfezionamento universitario o di specializzazione) frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, purché l'inizio del corso, anno accademico o anno scolastico oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 127 e ss. e della documentazione richiesta dall'art. 137, nei limiti dello stanziamento annuale.

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risultano essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anno accademico o anno scolastico, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2024.

I richiedenti con la prenotazione del contributo devono presentare i documenti necessari per il riconoscimento del contributo indicato nell'art. 126 del presente Programma entro il termine stabilito al successivo art. 138, a pena di decadenza.

Le domande di contributo per la formazione iscritti ditte individuali di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazioni del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 137 - Documentazione

La documentazione da presentare a corredo della domanda per la partecipazione a corsi professionali, a corsi di perfezionamento universitario o di specializzazione è la seguente:

- a) alla prenotazione del contributo:
- ✓ attestato di iscrizione al corso;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 - corredata della copia del documento di identità -, attestante il tipo di corso seguito, il numero di ore dello stesso e il numero di ore di frequenza in presenza, data inizio e data fine;
 - ✓ modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
- b) alla conclusione del corso:
- ✓ Copia dell'attestato di frequenza del corso;
 - ✓ Copia della fattura, intestata al richiedente, su carta intestata dell'ente/società erogante il corso o altra documentazione attestante il pagamento, anche parziale, del corso professionale, di perfezionamento universitario o di specializzazione intestata al richiedente;
 - ✓ Qualora il corso sia stato organizzato da una associazione di categoria diversa dall'ente formatore, dovrà essere fornita copia del pagamento del 30% nei confronti dell'associazione organizzatrice nonché cessione di credito a vantaggio della stessa relativa alla restante quota del contributo dovuto fino ad un massimo di €. 1.050.
- La documentazione è presentata entro 30 giorni dal termine del corso professionale, di perfezionamento o di specializzazione, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La documentazione da presentare a corredo della domanda per l'iscrizione all'Università o a scuole di secondo grado è la seguente:

- a) alla prenotazione del contributo:
- ✓ Attestato di iscrizione;
 - ✓ Elenco degli esami da sostenere relativo all'anno accademico 2025/2026;
 - ✓ Modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
- b) al termine dell'anno accademico 2025/2026 o comunque al superamento di tutti gli esami dell'anno:
- ✓ Attestazione del superamento degli esami relativi all'anno, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda o attestazione del superamento dell'anno scolastico;
 - ✓ Copia del pagamento delle tasse universitarie o delle tasse scolastiche relative all'anno accademico/scolastico 2025/2026.
- La documentazione è presentata entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico o del corso di scuola secondaria e comunque non oltre il 31/03/2027.

La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati a verifica.

Articolo 138 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2025.

Articolo 139 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle prenotazioni rilevate giornalmente, entro 50 giorni dalla data di presentazione dei documenti di cui al precedente art. 137 gli Uffici provvederanno a comunicare l'esito dell'istruttoria.

Articolo 140 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.